REGOLAMENTO (CEE) N. 3304/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1973

concernente deroga al regolamento (CEE) n. 1437/70, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia d'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1437/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 753/73 (4), i contratti di magazzinaggio stabiliscono che l'organismo d'intervento deve porre fine al versamento dell'aiuto qualora, per due settimane consecutive, i prezzi medi di un tipo di vino da pasto siano uguali o superiori al prezzo d'orientamento di detto tipo di vino ;

considerando che, se tale disposizione venisse applicata nel momento attuale, caratterizzato per determinati tipi di vino e determinate zone vinicole sia da talune eccedenze, sia da un livello di prezzi superiore al prezzo d'orientamento, l'organismo d'intervento dovrebbe sospendere le misure adottate poco tempo dopo averle messe in applicazione ;

considerando che, per stabilizzare il mercato ed evitare un crollo dei prezzi, è opportuno sospendere per un periodo determinato, l'applicazione del suddetto articolo 13 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1437/70 è sospesa fino al 30 aprile 1974.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 16.
(4) GU n. L 69 del 16. 3. 1973, pag. 32.